

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-948 del 27/02/2019
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 - L.R.13/2015 - Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 - Impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zeffiro GCV 75", matricola n.10755 - Proponente: Ropa Sanzio con sede legale in Comune di Zocca (MO), Via Roma n.261 - Autorizzazione Unica (rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-993 del 27/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 – Impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zeffiro GCV 75", matricola n.10755 – Proponente: Ropa Sanzio con sede legale in Comune di Zocca (MO), Via Roma n.261 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Ropa Sanzio soc. individuale, avente sede legale a Zocca (MO), Via Roma n.261, è autorizzato ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.115 del 20/03/2009, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zeffiro GCV 75", matricola n.10755 (autorizzazione con validità sino al 20/03/2019);

l'impianto di trattamento mobile è costituito, nelle sue parti principali, da: carro cingolato tipo S15/33, tramoggia di carico, alimentatore sgrassatore vibrante tipo EV74, frantoio a mascelle RFG (pezzatura massima di alimentazione 400/450 mm - produzione oraria 25-80 t/h), nastro a cumulo, deferrizzatore per la separazione di materiali ferrosi dal frantumato, nastro secondario, centrale di comando, motore turbodiesel 4 cilindri potenza 104 KW, impianto abbattimento polveri; l'autorizzazione prevede un quantitativo massimo complessivo recuperabile annuo di rifiuti pari a 65.000 t/a;

considerato che:

in data 04/12/2018, Ropa Sanzio ha presentato domanda alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Sezione di Modena, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con prot. PGMO/2018/25230, per ottenere il rinnovo senza modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zeffiro GCV 75", matricola n.10755;

alla riunione decisoria della Conferenza di Servizi, pur regolarmente convocata da ARPAE per il giorno 15/02/2019, nessuno dei convocati ha partecipato; pertanto, come indicato nella convocazione della Conferenza, si considera acquisita l'espressione favorevole da parte di Comune di Zocca, AUSL, Provincia di Modena e ATERSIR;

durante i lavori istruttori è stato acquisito il contributo istruttorio espresso da ARPAE - Servizio Territoriale Distretto Area Sud con prot. n.17718 del 07/09/2018;

valutato che:

non sono stati quindi rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere al rinnovo dell'autorizzazione unica, confermando in sostanza le prescrizioni individuate nell'autorizzazione unica;

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i, predisposta dalla Prefettura di Modena. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 la società individuale Ropa Sanzio, con sede legale in Comune di Zocca, Via Roma n.261, allo svolgimento dell'attività "R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura;
- b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile tipo "Zeffiro GCV 75", matricola n. 10755", dotato della prescritta marcatura CE, costituito, nelle sue parti principali, da: carro cingolato tipo S15/33, tramoggia di carico, alimentatore sgrassatore vibrante tipo EV74, frantoio a mascelle RFG (pezzatura massima di alimentazione 400/450 mm - produzione oraria 25-80 t/h), nastro a cumulo, deferrizzatore per la separazione di materiali ferrosi dal

frantumato, nastro secondario, centrale di comando, motore turbodiesel 4 cilindri potenza 104 KW, impianto abbattimento polveri;

2. I rifiuti ed i relativi quantitativi massimi per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Qmax annuale
17 01 01	cemento	55.000 t/a
17 01 02	mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	10.000 t/a
Totale		65.000 t/a

3. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e prodotti nel luogo ove viene, di volta in volta, installato l'impianto.
4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
- l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
 - l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
5. I rifiuti identificati con i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 devono essere sottoposti a recupero separatamente dal rifiuto identificato con il codice CER 170302.
6. Per i rifiuti identificati con i codici EER **170101, 170102, 170103, 170107 e 170904** è autorizzata la seguente attività di recupero:
- l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.1** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 - i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
 - sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:

1. messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
 2. utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto precedente (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5].
 3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
 4. la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
7. Per i rifiuti identificati con il codice EER **170302** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:
- a) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.6** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
 1. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo; devono essere costituiti da rifiuto solido costituito da bitume ed inerti;
 2. sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
 3. produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
 4. realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
 5. produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5]
 6. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate o di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
8. Il titolare dell'Azienda è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
- a) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;

- b) copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205.
9. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.
10. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero regolarmente ed adeguatamente autorizzati.
11. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
- l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione, presenti nel frantoio mobile, e deve essere garantito il buon funzionamento degli stessi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area,..);
 - i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.
12. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
13. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalla specifiche disposizioni regionali e comunali.
14. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.
15. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
16. Deve essere ottemperato agli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare all'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
17. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
18. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima** dell'installazione dell'impianto, **deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività** allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

- c) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere presentata in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **250.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 3. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che **l'efficacia della presente determinazione è sospesa** fino all'invio, da parte di ARPAE della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria; pertanto, fino a quel momento l'attività autorizzata non può essere svolta in virtù del presente atto;
- e) di dare atto che la determinazione della Provincia di Modena n.115 del 20/03/2009, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta a partire dal 21/03/2019 (scadenza dell'autorizzazione previgente), oppure dal momento dell'invio della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie, qualora sia antecedente a tale data;
- f) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- g) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, ovvero fino al giorno 28/02/2029** ed è rinnovabile inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- h) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
 2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;

5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- i) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
 - j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
 - k) di trasmettere copia del presente atto a Ropa Sanzio, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
 - l) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.